



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 451 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Aprea, con
domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi
elettronici (ReGIndE);

contro

- Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro tempore*;
- Questura di Bari, in persona del Questore *pro tempore*;
entrambi rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Bari, presso i cui Uffici, in via Melo n. 97, hanno legale domicilio;

per l'annullamento

“- del provvedimento Cat. -OMISSIS-- Div Anticrimine/Uff. Stalking, emessa
dal Questore di Bari in data -OMISSIS-;
- nonché dell'allegato processo verbale di ammonimento, steso dal
Questore di Bari in data -OMISSIS-;
nonché di tutti gli atti prodromici e/o consequenziali, comunque connessi,
anche se non conosciuti, né conoscibili”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali intime;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella pubblica udienza del giorno 8 ottobre 2019 l'avv. Donatella Testini e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Mario Catacchio, su delega dell'avv. Antonio Aprea;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In esecuzione dell'ordinanza del Questore di Bari del -OMISSIS-, in data 18 febbraio 2016, il ricorrente è stato ammonito, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, "... a tenere un comportamento conforme alla Legge, desistendo da ogni atteggiamento persecutorio e vessatorio di qualsiasi genere, espresso anche sotto forma di mera molestia e capace di cagionare a -OMISSIS-un conseguenziale e grave disagio psico-fisico, avendo ragionevolmente indotto già la medesima in un protratto stato di ansia e di paura nel tempo, con annesso mutamento delle relative abitudine di vita".

1.1 Il 17 gennaio 2016, la signora-OMISSIS--OMISSIS-aveva presentato istanza di ammonimento esponendo quanto segue.

I contatti con il ricorrente erano iniziati nel maggio 2015, allorquando, verso l'orario di chiusura serale, egli si era presentato, come cliente, presso il centro di abbronzatura sito a Bari, in via -OMISSIS-, ove lavora la signora -OMISSIS-.

Il ricorrente aveva poi cominciato a presentarsi presso il luogo di lavoro della signora-OMISSIS-con una media di due o tre volte alla settimana, riferendole della composizione di poesie a lei dedicate.

La contattava frequentemente su Facebook, ove pubblicava foto della donna senza il suo consenso, insistendo anche allorquando la stessa gli

chiedeva di cessare con tale condotta e, anzi, pubblicando sul noto social anche espressioni offensive.

Il ricorrente aveva iniziato anche a inviare richieste di amicizia su Facebook agli amici della signora-OMISSIS-e a frequentare, dal mese di ottobre, gli stessi locali abitualmente frequentati dalla stessa che, pertanto, aveva smesso di andarci.

Contestualmente pubblicava foto del cane della donna, indicava il quartiere nel quale la stessa passeggiava; la invitava a sporgere querela nei suoi confronti.

Il 24 dicembre 2014 si era presentato, come anticipato con un messaggio pubblicato su Facebook, presso la sede di lavoro della donna, portando con sé dei regali.

In quell'occasione la signora-OMISSIS-si era nascosta e una sua collega aveva risposto al ricorrente di non sapere dove la stessa si trovasse.

Il successivo 4 gennaio 2015, era riuscito a incontrare la donna, recandosi sul suo posto di lavoro verso le 20:30, occasione in cui la medesima lo aveva invitato ad andar via, avvisandolo che avrebbe chiamato le forze dell'ordine.

Dopo tale episodio, la signora-OMISSIS-si avvedeva della creazione di due profili Facebook a suo nome, con immagini non autorizzate e conversazioni di fantasia col signor-OMISSIS-.

Il 17 gennaio 2015, le comunità di aver creato un altro profilo della donna su Facebook.

La signora-OMISSIS-allegava all'istanza 28 allegati.

1.2 Con nota del 3 febbraio 2016, la Questura ha comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento, il quale ha presentato le proprie osservazioni il 9 febbraio 2016.

La Questura ha istruito la pratica escutendo 3 testi, riscontrando la creazione dei 3 profili falsi su Facebook della signora-OMISSIS-e

confrontando tutte le risultanze con le osservazioni presentate dall'interessato.

1.3 Con ordinanza del -OMISSIS-, il Questore, dando atto di tutta l'attività istruttoria svolta, ha motivatamente "ritenuto che i fatti emersi conducano ad un'affermazione di congruità e verosimiglianza delle tesi avanzate dall'esponente-OMISSIS--OMISSIS-, nei confronti dell'attività persecutoria posta in essere, a più riprese, da-OMISSIS- -OMISSIS-ed inquadrabile nella fattispecie di "Atti persecutori", di cui all'art. 612 bis c.p."; disponendo di procedere all'ammonimento del medesimo.

2. Avverso il predetto atto insorge parte ricorrente, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi.

Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

Eccesso di potere per difetto di adeguata motivazione.

Violazione e falsa applicazione degli art. 7 - 8 del D.L. n. 11/2019.

Il ricorrente, in buona sostanza, assume che sia intercorso con la signora-OMISSIS-un mero fraintendimento e che, anzi, sia stato lui vittima di denigrazione nonché di minacce e di pedinamenti da parte degli amici di lei.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intime, eccependo l'infondatezza del gravame e invocandone la reiezione.

Previo deposito di un'ulteriore memoria da parte del ricorrente, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del giorno 8 ottobre 2019.

2. Il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento.

2.1 Giova preliminarmente rammentare il pertinente quadro normativo di riferimento.

Il decreto legge n. 11 del 2009, convertito dalla legge n. 38/2009, ha inserito nel codice penale l'art. 612-bis, rubricato "Atti persecutori", che punisce con pena detentiva la condotta di chi "con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave

stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".

Si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, salvo i casi previsti dalla legge.

In relazione a tale fattispecie di reato lo stesso decreto legge n. 11/2009 ha poi previsto il potere di ammonimento del Questore.

In particolare l'art. 8 del decreto legge n. 11/2009 dispone come segue: "1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni. 3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo. 4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-*bis* del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo".

Dal confronto tra i due articoli emerge che l'istituto dell'ammonimento è una misura di prevenzione con finalità dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione; la giurisprudenza ha in più occasioni precisato che il provvedimento di ammonimento assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a impedire che

gli atti persecutori siano più ripetuti e cagionino esiti irreparabili (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. III, 25 maggio 2015, n. 2599).

Inoltre – proprio in ragione del fatto che il procedimento amministrativo di cui all'art. 8 del decreto legge n. 11/2009 si muove su un diverso piano (cautelare e preventivo) da quello del procedimento penale per il reato di cui all'art. 612-*bis* c.p. – il provvedimento conclusivo (decreto di ammonimento) presuppone non l'acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale avente ad oggetto un'imputazione per il reato di *stalking*, bensì la sussistenza di elementi dai quali sia possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che, nel contesto di relazioni intersoggettive, possa degenerare e preludere a condotte costituenti reato. Pertanto, ai fini dell'ammonimento, non occorre che si sia raggiunta la prova della commissione del reato, bensì è sufficiente il riferimento ad elementi dai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura.

2.2 L'articolato normativo evidenzia l'intento del legislatore di approntare un sistema integrato di misure per prevenire o interrompere sul nascere, prima ancora che punire, condotte che per la loro semplice attitudine o idoneità astratta possono creare il pericolo di verifica di eventi molesti o lesivi della libertà di autodeterminazione di soggetti in posizione, se non altro psicologica, di minorata difesa.

Laddove pertanto questi ultimi, anche allo scopo di evitare lo *strepitus fori*, richiedano interventi cautelari che prescindono dalla scelta di querelare il presunto aggressore, "la tempestività degli stessi diviene corollario imprescindibile della loro auspicata efficacia. Ciò non allo scopo di anticipare in qualche modo la soglia di punibilità delle condotte astrattamente ascrivibili alla nuova fattispecie di *stalking*, ma al contrario per evitare che vi siano ulteriori condotte lesive, aventi anche rilevanza penale, potenziando con strumenti *ad hoc* quel potere di comporre

bonariamente i dissidi privati riconosciuto all'autorità di pubblica sicurezza sin dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), a tutela della tranquillità e della sicurezza dei cittadini” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 6 settembre 2018, n. 5259).

La giurisprudenza amministrativa ha altresì chiarito che la diversità delle conseguenze dell'ammonimento amministrativo e del procedimento penale giustifica anche la differente intensità dell'attività investigativa richiesta nelle due ipotesi, “non essendo affatto necessario per addivenire al primo che si sia raggiunta la prova del reato, bensì sufficiente che si sia fatto riferimento ad elementi dai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un 'perdurante' e 'grave' stato di ansia e di paura, senza che se ne renda necessaria la certificazione da parte di un medico [...] È cioè essenziale che l'ammonimento raggiunga nella sua configurazione *ex ante* quella funzione tipicamente cautelare e preventiva tesa ad evitare che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili, a prescindere dalla loro successiva sottoposizione al vaglio del giudice penale e perfino dalla ritenuta successiva irrilevanza degli stessi sotto il profilo di tale tipo di responsabilità” (Consiglio di Stato, sentenza n. 5259 del 2018, cit.).

All'ammonimento deve quindi applicarsi quella “logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l'intero diritto amministrativo della prevenzione” (Consiglio di Stato, sez. III, 15 febbraio 2019, n. 1085).

2.3 Se è vero che i provvedimenti di ammonimento sono espressione di un potere valutativo ampiamente discrezionale del quadro indiziario – e che, conseguentemente, non è necessario che sia raggiunta la prova di un reato; dimostrandosi sufficiente l'emersione di un comportamento persecutorio obiettivamente in grado di ingenerare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura – nondimeno rileva, nel quadro delle coordinate di legittimità che assistono l'esercizio de potere

de quo, la correttezza dell'apprezzamento condotto dalla precedente autorità in ordine alle circostanze di fatto (alla medesima rappresentate) aventi efficienza causale ai fini dell'adozione della determinazione monitoria di che trattasi.

In tal senso, è rimesso al questore il discrezionale apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'istanza, al fine di conseguire una ragionevole certezza sulla plausibilità e sulla verosimiglianza delle vicende ivi esposte, verificando la sussistenza dei presupposti costitutivi dell'esercizio del potere di ammonimento, tanto in relazione alla esecuzione di condotte reiterate, di minaccia o di molestia, quanto in relazione alla derivazione da esse di un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero di un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero all'alterazione effettiva delle abitudini di vita della vittima: e ciò in coerenza con il bene giuridico tutelato dalla norma penale di riferimento, individuabile nella libertà morale, compromessa dallo stato di ansia e timore che impedisce alla vittima di autodeterminarsi senza condizionamenti (cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. I, 30 luglio 2019, n. 1781 e Sez. III, 28 giugno 2010, n. 2639).

2.4 Quanto alla fattispecie all'esame, l'esercizio del potere – sostanziatosi nell'adozione dell'impugnato ammonimento, reso nei confronti dell'odierno ricorrente – non rivela la presenza di profili inficianti, suscettibili di condurre all'accoglimento del mezzo di tutela all'esame.

L'istruttoria condotta dall'Amministrazione, infatti, disvela una sufficiente correlazione logica fra l'oggettiva gravità dei comportamenti posti in essere dal ricorrente – quantunque apprezzata non in una logica probatorio-dimostrativa, propria del giudizio penale, ma in un quadro di apprezzabilmente dimostrata concluenza al fine della potenzialità lesiva in essi insita – e l'idoneità degli stessi ad ingenerare nel soggetto passivo quello stato di "ansia e/o timore per la propria incolumità" che costituisce

essenziale, quanto indefettibile, presupposto per l'adozione della misura monitoria.

In particolare, la Questura ha verificato la plausibilità e verosimiglianza delle vicende esposte dalla signora-OMISSIS-escutendo ben tre testi e riscontrando l'effettiva creazione di tre profili Facebook fasulli. Ma, soprattutto, ha rinvenuto la conferma di quanto esposto dalla vittima proprio nelle allegazioni procedurali del ricorrente.

A ciò aggiungasi che la Questura ha sentito la stessa signora-OMISSIS-per ottenere chiarimento circa le ulteriori circostanze di fatto rappresentate in sede istruttoria dal ricorrente.

Accertata la veridicità delle circostanze di fatto indicate al punto 1. e dettagliatamente elencate dall'ordinanza gravata, non appare affatto irragionevole quanto ritenuto plausibile dalla Questura ovvero che

- le reiterate presentazioni presso il luogo di lavoro della signora - OMISSIS-, l'incalzante corteggiamento con poesie, messaggi e regali, nonostante l'espressa non corrispondenza da parte di quest'ultima e, anzi, l'invito a cessare ogni tipo di rapporto;
- la violazione della *privacy* della stessa mediante la pubblicazione di foto e la creazione di falsi profili Facebook;
- la minaccia pubblicata sul *social network* di controdenunciarla in caso di richiesta di aiuto alle autorità competenti e di rendere pubblica la vicenda; siano state la causa del mutamento radicale delle abitudini di vita della donna accertato dall'Ufficio Stalking.

3. Il ricorso, in definitiva, è infondato e va respinto.

4. Il Collegio respinge definitivamente l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza del ricorso.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle amministrazioni resistenti, che liquida nella misura di complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti nominati.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

Donatella Testini, Primo Referendario, Estensore

Lorenzo Ieva, Referendario

L'ESTENSORE
Donatella Testini

IL PRESIDENTE
Giuseppina Adamo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.